

Ai Gentili Clienti - Loro sedi

Oggetto: **Novità anno 2025 - “Riduzione irpef”**

A decorrere dal periodo d'imposta 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, sul reddito imponibile **si applicano le seguenti aliquote IRPEF**, progressive per scaglioni di reddito e, quindi, risulta confermata e resa strutturale la revisione dell'IRPEF a tre scaglioni, già introdotti per il 2024:

fino a 28.000 euro: 23%;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;

oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori ad € 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato la normativa sul trattamento integrativo già in uso nel 2024 che prevedeva una somma pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, comma 2, lettera a, TUIR) e alcuni assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, **che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:**

7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) **hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda**, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all'atto dell'erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui sopra mediante l'istituto della compensazione.

Si prevede un'importante novità in materia di **detrazione per familiari a carico**, nello specifico la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori**. In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Viene confermato per il triennio 2025-2027 l'innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l'assegnazione di fringe benefit ai dipendenti, con l'innalzamento a 2.000 euro in presenza di figli a carico. Tra i benefit rientra:

il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: ▪
delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
▪ *dell'energia elettrica e del gas naturale;*
▪ *delle spese per l'affitto della prima casa;*
▪ *degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.*

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.

Si ricorda che i fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti. Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi.

A partire dal 2025 viene introdotto l'obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza, pena la mancata deducibilità per imprese e professionisti e la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato che ne richiede il rimborso.

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che all'uopo dovessero necessitare.

Cordialità.

D&D Consulting S.n.c. S.t.p.

D & D Consulting
di De Santis Nicola & C. S.n.c.
Società tra Professionisti
Via Roma, 32
80014 Giugliano in Campania (NA)
P.IVA 080022107
Nicola De Santis

*-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. *-Diritti legalmente riservati agli Autori.